



**COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**  
**P. <sup>zza</sup> Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638**  
**Tel: 081/3911211 – Fax: 0818797793**  
**PEC: [protocollo.comunesantantonioabate@pec.it](mailto:protocollo.comunesantantonioabate@pec.it)**

<b>Ordinanza N.</b>	<b>67</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>03/06/2020</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>RIPRISTINO DEL MERCATO SETTIMANALE IN OTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE E REGIONALI.</b>
-----------------	---

## **IL SINDACO**

*Visti gli art. 32, 117 e 118 della Costituzione.*

### **Preso atto**

- Della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

### **Visti**

- **VISTO il DPCM 26 aprile 2020** e in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale".
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020** e i relativi allegati.
- **L'Ordinanza regionale n.45 del 8.5.2020** avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale. Con allegate, le Linee Guida in materia di misure di sicurezza precauzionali per la riapertura dei mercati di soli generi alimentari.
- **L'ordinanza Regionale n.48 del 17.5.2020** avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833, in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16, Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33"; con particolare riferimento agli articoli:
  - b) Per le attività svolte nei mercati, alla successiva lettera d), è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla suddetta Ordinanza.
  - d) Resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi

alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate.

### **Considerato che**

- La situazione epidemiologica in atto nella regione, come registrata quotidianamente dall'Unità di Crisi regionale di concerto con i Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL della Campania evidenzia, una curva media dei contagi orientata al ribasso.

### **Ravvisato**

- Che con riferimento alle attività suscettibili di ripresa, risulta peraltro necessario assicurare l'osservanza, da parte di tutti gli operatori e degli utenti, delle misure di sicurezza necessarie ad evitare o ridurre il rischio di contagi, anche ai sensi di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.
- Di dover confermare, altresì, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, quale necessaria misura finalizzata a prevenire e ridurre rischi di potenziali contagi nell'attuale periodo di progressivo incremento delle attività e della mobilità.

### **Ritenuto**

- Consentito ripristinare un'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale, secondo le direttive impartite dalle disposizioni governative e regionali, sopra richiamate.

### **Rilevato**

- Che il Comando di Polizia Locale, provvederà alla sistemazione dei banchi del mercato settimanale, in Largo Sandro Pertini e nell'area antistante la Stazione locale dei Carabinieri e nel pieno rispetto, delle misure di sicurezza impartite.  
Fino alla sistemazione dei concessionari, nel rispetto delle linee guide regionali, non sarà possibile consentire le occupazioni temporanee da parte dei cosiddetti spuntisti.

## **DISPONE**

**Con decorrenza dalla data odierna**, fatte salve modifiche disposte dalle Autorità competenti:

- Il ripristino dell'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale, nel pieno rispetto delle Linee Guida, di cui alle Ordinanze Regionali n. 45 del 8.5.2020 e n.48 del 17.5.2020, consentendo l'ingresso all'interno dell'area mercatale, di un numero di persone non superiore a 200, nel rispetto di quanto consentito dalle vigenti normative statali e regionali.
- L'accesso e l'uscita dalla medesima area, avverrà da un varco regolato e presidiato.
- Che il Comando di Polizia Locale, provvederà alla sistemazione dei banchi del mercato settimanale, in Largo Sandro Pertini e nell'area antistante la Stazione locale dei Carabinieri e nel pieno rispetto, delle misure di sicurezza impartite.  
Fino alla sistemazione dei concessionari, nel rispetto delle linee guide regionali, non sarà possibile consentire le occupazioni temporanee da parte dei cosiddetti spuntisti

### **I titolari dei posteggi dovranno provvedere a:**

- a) Effettuare operazioni di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- b) Utilizzare mascherine e guanti monouso.
- c) Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
- d) Garantire un punto di distribuzione di guanti monouso e dispenser per l'igienizzazione delle mani, oltre ad un raccoglitore con coperchio, ai fini della raccolta di DPI usati.
- e) Garantire il divieto assoluto da parte dei clienti dei banchi alimentari di manipolare la merce esposta

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

- ed inoltre, gli stessi, dovranno essere dotati di barriere protettive, ad esclusione dei banchi di ortofrutta.
- f) Esibire autocertificazione, come da allegato alle Linee Guida dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.45/2020.
  - g) Rispettare il divieto assoluto di assembramento sia all'interno che all'esterno dell'area mercatale.
  - h) Garantire la distanza di sicurezza tra i banchi.

**L'Ente Comunale provvederà:**

- Ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ai varchi.
- Ad informare gli operatori e i cittadini sulle misure adottate.

**I clienti:**

- Non dovranno sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
- L'utilizzo della mascherina è obbligatorio anche durante il periodo di attesa in fila, così come anche il rispetto del distanziamento interpersonale.

**Alla Polizia Municipale:**

- L'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento disposte, con il presente atto.

**Avvisa che**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, co. 4, della L. 7.8.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Dispone altresì**

Che il presente sia pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di giorni quindici. Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente Ordinanza.

Di trasmettere il presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Napoli,
- All'ASL di Competenza Territoriale,
- Al Dirigente del Settore Tecnico – Suap,
- Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Sant'Antonio Abate,
- Alla Polizia Locale,
- Ai titolari dei posteggi.

**Sindaco**

Ilaria Abagnale / INFOCERT SPA